



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico**

**Direzione Municipalità 5 Arenella Vomero
U.O. Attività Tecniche**

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 50 del 22/09/2025

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione per lo svolgimento della processione in onore della Madonna del Soccorso, in programma per il giorno 28 settembre 2025 dalle ore 18:30 su alcune strade dell'Arenella con partenza da piazzetta Giacinto Gigante ed arrivo nella stessa piazzetta.

I DIRIGENTI

Premesso che:

- per i giorni dal 25 al 28 settembre 2025 è in programma la festa in onore della Madonna del Soccorso, organizzata dall'Arciconfraternita S. Maria del Soccorso all'Arenella (richiesta acquisita con PG/2025/661672 del 22/05/2025), che prevede il montaggio di un palco e di luminarie in piazzetta Arenella e che culmina con la tradizionale processione che attraversa varie strade del quartiere Arenella il 28/09/2025;
- il corteo previsto partirà dalle ore 18:30 circa da piazzetta Giacinto Gigante e si snoderà lungo il percorso piazzetta Arenella, salita Arenella, via Domenico De Dominicis, via Raffaele Stasi, via Ugo Niutta, piazza Francesco Muzii, via Maurizio Piscicelli, via Pietro Castellino, via Lorenzo Perosi, via Montedonzelli, via Alfredo Rocco, via Enrico Mazzoccolo, via Eduardo Massari, via Arturo Rocco, via Eduardo Massari, piazzetta Arenella, via Enrico Mazzoccolo, via Ugo Palermo, piazza Francesco Muzii, piazzetta Giacinto Gigante.

Letta la nota PG/2025/682556 del 29/07/2025 con cui sono state trasmesse le risultanze della conferenza dei Servizi tenutasi in data 22/07/2025 presso i locali della Presidente della Municipalità 5.

Letta la nota PG/2025/800359 del 10/09/2025 con cui è stato trasmesso il verbale della seduta di Giunta Municipale del 04/09/2025 nel quale è stata concordata l'adozione di un dispositivo di circolazione relativo al divieto di transito nei tratti di volta in volta interessati dal passaggio della processione.

Visto il parere favorevole espresso dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei Piani di Traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni" nel corso della seduta del 16/09/2025.

Considerato che la responsabilità di istruttoria del presente procedimento è del F. Ing. Giovanbattista Annecchini come disposto dall'ordine di servizio Z1551_52 del 29/11/2024.

Ritenuto che, per le motivazioni sopra esposte, occorre adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORDINANO

Istituire, per il giorno 28 settembre 2025, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza e dei veicoli delle forze dell'ordine, nei tratti di volta in volta interessati dal passaggio della processione lungo il percorso di seguito indicato: piazzetta Giacinto Gigante, piazzetta Arenella, salita Arenella, via Domenico De Dominicis, via Raffaele Stasi, via Ugo Niutta, piazza Francesco Muzii, via Maurizio Piscicelli, via Pietro Castellino, via Lorenzo Perosi, via Montedonzelli, via Alfredo Rocco, via Enrico Mazzoccolo, via Eduardo Massari, via Arturo Rocco, via Eduardo Massari, piazzetta Arenella, via Enrico Mazzoccolo, via Ugo Palermo, piazza Francesco Muzii, piazzetta Giacinto Gigante.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La relativa segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante l'evento, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Polizia Locale U.O. Vomero, sarà apposta a cura degli organizzatori dell'evento, che provvederanno anche alla successiva rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi e della relativa segnaletica stradale, al termine dell'evento.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio di Polizia Locale, per esigenze di ordine pubblico e/o per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare il presente dispositivo di traffico a secondo delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile di Area
Ing. Edoardo Fusco

Sottoscritta digitalmente da
delega del Direttore della Municipalità 5
Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro
La Coordinatrice dell'U.O. Attività Tecniche
(Disposizione Organizzativa n.I1551/2025/60 del 17/03/2025)
Ing. Marianna Vanacore

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.